uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale
piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Ufficio Affari Generali Telefono: 079 228842;
mail: madelogu@uniss.it

Ufficio Affari Generali
Rep. n. 638 Prot. n. 25625 del 27/02/2020 Allegati _____

Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 34;

VISTO il DR rep. n. 740 del 22 febbraio 2019, con il quale è stato nominato il Garante degli Studenti;

VISTA l'esigenza di emanare un regolamento che disciplini le funzioni e le competenze nonché le modalità di intervento e organizzazione del Garante degli Studenti, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 6 e 13 febbraio 2020, con le quali hanno approvato il regolamento sul Garante degli Studenti.

DECRETA:

Di approvare l'unito Regolamento che disciplini le funzioni e le competenze e organizzazione del Garante degli Studenti, facente parte integrante del presente decreto.

Il Rettore
(prof. Massimo Carpinelli)

uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Garante degli Studenti dell'Università di Sassari, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto.

Art. 2 - Nomina e durata

1. Il Garante degli Studenti è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio degli Studenti, scelto fra soggetti esterni all'Università di Sassari che diano garanzia e competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza.
2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di due anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

Art. 3 - Funzioni e competenze

1. Il Garante degli Studenti opera quale garante della conformità ai principi dello Statuto delle attività dell'Ateneo connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e gli interessi degli stessi, tutelando altresì quanti si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo – attraverso la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato- e gli iscritti a dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai master universitari, nonché gli altri iscritti a vario titolo.
2. Il Garante degli Studenti, in particolare:

a) vigila di norma su istanza individuale o collettiva degli studenti, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento;

b) sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) sull'adozione delle necessarie misure a tutela della rappresentanza negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato;

Amministrazione Centrale piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

d) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo.

3. L'Amministrazione collaborerà con il Garante per l'espletamento delle sue funzioni in tempi congrui.

Art. 4 - Modalità di intervento

1. Il Garante, nei casi previsti dall'art. 3, può essere interpellato dagli studenti in forma scritta od orale, secondo le modalità rese note. La formalizzazione delle istanze deve comunque sempre avvenire per iscritto, all'indirizzo *garantestudenti@uniss.it.* In ogni caso il Garante non procede a seguito di segnalazioni anonime.

2. Il Garante, valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza, esercita le funzioni istruttorie presso tutte le strutture dell'Ateneo. Può quindi richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie, chiarimenti o l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria sull'atto o sul comportamento oggetto dell'istanza, senza limiti di segreto d'ufficio o di altra natura, ed esercitare il diritto di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo. Qualora l'istruttoria non risulti completa, investe della questione il responsabile della struttura interessata al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione della pratica.

3. Al termine dell'istruttoria, il Garante può trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura competente, e può altresì formulare la richiesta di rimuovere situazioni lesive dei diritti o degli interessi degli studenti.

Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare di studenti, docenti o altro personale dell'Ateneo, interrompe il procedimento rimettendone la competenza al Rettore, il quale si avvarrà degli organismi preposti allo scopo.

4. Il Garante, qualora rilievi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore

Amministrazione Centrale piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Generale per gli aspetti di rispettiva competenza, allegando una relazione sui fatti.

5. Il Garante informa gli studenti dell'esito degli accertamenti eseguiti e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

6. Al Garante è interdetto ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa, civile o penale.

Art. 5 - Diritto alla riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il Garante è un soggetto indipendente, non sottoposto ad alcuna forma di rapporto gerarchico e funzionale con gli organi dell'Ateneo, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

2. Il Garante, al pari di tutti coloro che interagiscono con lui nelle fasi di istruttoria, accoglimento, e gestione delle istanze, è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni legate all'espletamento del mandato oltre che alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti.

Art. 6 - Relazione del Garante

1. Il Garante trasmette annualmente al Rettore ed al Senato Accademico, entro il mese di febbraio, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, che potrà contenere, oltre ad una ricostruzione dei casi seguiti, anche eventuali segnalazioni e proposte.

2. Ove lo ritenga necessario, il Garante può trasmettere alle Commissioni interessate, agli Organi di Governo dell'Ateneo e al Consiglio degli Studenti apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 7 - Gratuità dell'incarico

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo gratuito.

Amministrazione Centrale
piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Art. 8 - Organizzazione e spese

1. Al Garante non é conferito l'ausilio di personale dedicato. Il Rettore e il Direttore Generale possono autorizzare il Garante, se necessario e limitatamente a casi specifici, ad avvalersi del supporto di personale dell'Ateneo. In tal caso il personale che fornisce ausilio al Garante é tenuto a conservare il segreto d'ufficio e la segretezza sugli atti e sui fatti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio di tali mansioni.
2. Il Garante svolgerà le proprie funzioni in uno spazio all'interno dell'Ateneo, che verrà individuato dal Direttore Generale.

Art. 9 - Revoca e dimissioni

1. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è deliberata dal Senato Accademico, e adottata dal Rettore con decreto motivato.
2. Il Garante si dimette dall'incarico mediante apposita dichiarazione scritta indirizzata al Rettore tramite l'ufficio protocollo dell'Ateneo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e sono immediatamente efficaci.

Art. 10 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dal decreto rettorale di emanazione ed é pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.